

GUIDO VIDIRI

Magistrato della Corte di Cassazione

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

SOMMARIO: 1. L'attuale «frammentazione» del diritto processuale. — 2. La costituzionalizzazione del principio della «ragionevole durata» del processo. — 3. La portata «espansiva» di tale principio nel rito del lavoro. — 4. Ragionevole durata del processo e principio di non contestazione. — 5. Celerità del giudizio e processo contumaciale.

1. Nell'esaminare il metodo, adoperato dal giurista nello studio di ogni norma, si è di recente evidenziato come esso non possa essere più ritenuto strumento neutrale, fermo, destoricizzato, capace di «pulire le norme, di renderle nette e decorose, e infine di raccoglierle in qualche superiore unità», perché esso, avendo perso i suoi connotati tradizionali in ragione di una incessante e variegata produzione legislativa, insuscettibile di riduzione ad unità, finisce per assumere una dimensione «temporale ed esistenziale, tutta immersa e calata nella storicità delle forze, da cui il mondo è agitato e diviso», sicché è l'oggetto, non più trattato e manipolato in base ad un metodo posto prima e fuori di esso, a determinare il metodo della propria indagine (1).

(1) Per le articolate argomentazioni poste a base di tale assunto, cfr. N. IRTI, relazione al convegno di diritto civile (Messina, giugno 2002) dedicato ad A. FALZEA, ora in *Nichilismo giuridico*, Laterza, Roma-Bari, 2004, 5-17, dove è anche rimarcato che «quando le norme, prodotte da contingenti volontà e da occasionali interessi, rompono con la tradizione, con il linguaggio definitorio e classificatorio del passato, l'interprete non può reintegrarle in una continuità simulatrice né rivestirle di antichi e solenni panni. Qui non si tratta di osservanza del metodo,

Nella stessa ottica e dalla stessa autorevole dottrina in epoca più risalente si era già sottolineato come — dovendosi la Costituzione del 1948 (successiva al codice civile) attuare per il tramite delle singole leggi — la disciplina del diritto si espandesse a momenti della vita privata ed a zone della realtà (già indifferenti o lasciati allo spontaneo accordo delle parti), con la produzione di norme speciali destinate a sottrarre al codice civile intere classi di rapporti o a raccogliere in testi organici discipline frammentarie e disperse, con l'ulteriore effetto di determinare una distinzione tra *norme decodificanti* (caratterizzate dalla sottrazione di materie ed istituti al codice civile, che può conservare il compito di diritto residuale) e *norme consolidatrici* (destinate a chiudere lunghi itinerari storici ed a fissare organicamente criteri di disciplina estranei al codice civile) (2).

Orbene, a ben vedere un fenomeno dai profili per molti versi analoghi sembra presentarsi pure con riferimento alla generale disciplina del processo civile, sicché ci si deve chiedere anche se debba la nostra generazione prendere congedo dal codice di rito, sul quale è professionalmente cresciuta, consumando in tal modo il «distacco profondo ed amaro dal pensiero giuridico in cui ci siamo formati ed educati» (3).

È stato di recente affermato dai giudici di legittimità che, accanto al giudizio c.d. ordinario, sono sorti ordinamenti processuali — come quello regolato dalla l. 11 agosto 1973, n. 533 (in materia di controversie del lavoro) nonché quello disegnato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in materia di controversie tributarie), ed ancora quello ora regolato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (in materia di controversie societarie) — che, seppure con qualche approssimazione, possono qualificarsi «settoriali» e che pre-

ma di dovere di sincerità e di adesione all'oggetto. La concreta e storica intelligenza delle norme determina il proprio metodo».

(2) In questi termini cfr. ancora IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1986, 59-60, opera che ha per me — mi sia consentito ricordare — costituito, insieme ad altre dello stesso studioso, oggetto di costante e doverosa attenzione (cfr. G. VIDIRI, *La certezza del diritto e l'interpretazione dei contratti collettivi*, ne *L'interpretazione del contratto collettivo, Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza, QDL*, vol. I, 2004, 81 ss. e spec. 85-86, 100-101; Id., *L'interpretazione del contratto collettivo nel settore privato e nel pubblico*, q. Riv., 2003, I, 97 ss.).

(3) Si è nel testo inteso parafrasare espressioni puntuali e felici adoperate da IRTI, *L'età della decodificazione*, cit., 26 ss., con riguardo al codice civile.

sentano tratti distintivi — rispetto al processo ordinario ed anche tra loro — per la diversa individuazione del punto di equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di accertamento della verità materiale (4). E nella stessa direzione sempre i giudici di legittimità, rimarcando ancora la specialità del processo del lavoro al fine di giustificare una diversa e più severa operatività rispetto al processo ordinario dei termini decadenziali e delle preclusioni, hanno ribadito — in linea con quanto più volte sottolineato dai giudici delle leggi — l'insussistenza di un principio in base al quale differenti tipologie del processo debbano avere regolamentazioni uniformi (5).

La giurisprudenza ha in tal modo preso atto di quanto accaduto nella realtà fattuale. L'esigenza, sorta in maniera sempre più pressante nel corso degli anni, di un legale riconoscimento di interessi collettivi e categoriali, che il progressivo mutamento di un Paese a capitalismo avanzato ha fatto emergere nella loro effettiva rilevanza socio-economica, e che ha portato, come detto, al moltiplicarsi di discipline speciali, non poteva non avere consequenziali ricadute anche sul versante processuale, stante la necessità di assicurare, in ragione della natura degli interessi da salvaguardare, una tutela giudiziaria differenziata e, quindi, di disciplinare modalità della risposta alla domanda di giustizia alla stregua della specificità dei suddetti interessi.

Significativo di tale reciproco condizionamento tra diritto sostanziale e processuale comportante una incentivazione della produzione legislativa a tutto campo, con contestuale sensibile riduzione dell'aria applicativa della generale normativa codicistica, sono stati dapprima la già ricordata l. 11 agosto 1973, n. 533, che ha fatto seguito ad una precedente rafforzata tutela tramite norme speciali dei diritti dei lavoratori in precedenza sottodimensiona-

(4) Così Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8202 e Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8203, ambedue in *FI*, 2005, I, 1690, con note di: D. DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario)*; C.M. BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?*; PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo*.

(5) In tali sensi, con specifico riferimento ai limiti di ammissibilità dei mezzi istruttori, Cass., S.U., 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203, cit.

ti (6), e, in epoca molto più prossima, il pure già ricordato d.lgs. n. 5/2003 (7), costituente un *unicum* con il d.lgs. n. 6 dello stesso anno, che ha innovato la precedente disciplina in materia di società di capitali e di cooperative, prendendo atto, seppure tardivamente, delle imponenti trasformazioni subite dal diritto commerciale, che rendevano la disciplina del codice civile non più permeabile alle nuove e indilazionabili esigenze (8).

2. Le argomentazioni sinora svolte configurano, quindi, uno scenario del tutto innovativo anche per quanto riguarda il diritto processuale, con il concreto rischio che il profluvio di nuove leggi determini, per le peculiari finalità perseguite, il venir meno di quegli approdi dottrinali e giurisprudenziali che, consolidatisi nel tempo, fungevano da sicuro riferimento per gli studiosi, con l'ulteriore effetto di mettere contemporaneamente in discussione me-

(6) Per l'assunto che il processo deve atteggiarsi — per quanto attiene ai principi cui ispirarsi — secondo la natura degli interessi che cercano con esso tutela e secondo la posizione dei soggetti cui tali interessi fanno capo, cfr. PROTO PISANI, *Tutela differenziata e nuovo processo del lavoro*, FI, 1975, V, 205, cui *adde* G. IANNIRUBERTO, *Il processo del lavoro rinnovato*, Padova, 1999, 4, per l'affermazione che — al di là della situazione di stallo cui si era venuto a trovare in conseguenza della novella del 1950 il contenzioso del lavoro — fu proprio la particolare attenzione alle problematiche del mondo del lavoro, delle quali sono testimonianza le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, a rendere maturo il tempo per un nuovo e più incisivo intervento, che si è avuto appunto con la legge 11 agosto 1973, n. 533.

(7) È opportuno ricordare come con il recente d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 si siano raccolte in un codice, cioè in un unico *corpus* normativo, tutte le diverse disposizioni riguardanti i «diritti di proprietà industriale» e come con l'art. 134, primo comma, sia stato introdotto — non senza polemiche — innanzi alle sezioni specializzate, competenti in materia, il procedimento di cui al d.lgs. n. 5/2003, c.d. rito societario, che, come è stato rilevato, dovrà ormai definirsi più correttamente commerciale, restando residuale l'applicazione del codice di procedura civile (cfr. sul punto G. CASABURI-S. DI PAOLA, *Guida al codice di proprietà industriale*, FI, 2005, V, 77, che hanno ritenuto assoggettabili al nuovo rito anche le controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi, pur non regolate dal codice ma devolute alle sezioni specializzate dal d.lgs. n. 168/2003).

(8) Per penetranti considerazioni sul radicale cambiamento rispetto al passato, sia sul piano normativo che su quello socio-economico, dell'assetto delle relazioni industriali vedi P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, 1996, cui *adde* L. GALLINO, *L'impresa irresponsabile*, Einaudi, Torino, 2005, che disvela in particolare come le società per azioni agiscano in attuazione di piani di breve periodo (c.d. *short termism*), con consequenziali effetti negativi sul piano della competitività e, più in generale, dei costi sociali (spec. pp. 116-129).

todi di ricerca sperimentati su una normativa codicistica che ha visto progressivamente, come si è detto, ridotto il proprio campo di operatività.

Né può sottacersi che, al di là delle indicate scelte del legislatore, le opzioni interpretative di chi è chiamato ad amministrare giustizia non possono prescindere dal tenere doveroso conto di un aumento, ormai difficilmente controllabile, del contenzioso giudiziario, che sconsiglia qualsiasi approccio teorico suscettibile — attraverso un'eccessiva enfattizzazione del diritto di difesa — di tradursi in un ingiustificato ipergarantismo e di concretizzarsi nell'introduzione di forme anomale di burocratizzazione del processo.

Come si è osservato, il nuovo testo dell'art. 111 Cost., secondo comma (novellato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) apre una nuova stagione per gli addetti ai lavori, i quali dovranno scrutinare il codice di rito (e le altre norme processuali) anche, se non soprattutto, dall'angolo visuale della ragionevole durata del processo (9).

Analogamente a quanto fatto dal legislatore (10), la giuri-

(9) In tali sensi v. G. OLIVIERI, *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, secondo comma, Cost.)*, *FI*, 2000, V, 252, secondo cui il compito più gravoso sarà affrontato dalla Corte costituzionale, la quale — saggiando l'adeguatezza delle norme processuali (prime fra tutte quelle codicistiche) ad assicurare la ragionevole durata del processo — fornirà le chiavi (anche attraverso le pronunce interpretative di rigetto) per una nuova lettura della disciplina processuale. Per l'assunto che la novella dell'art. 111 costituisca anche l'occasione da non perdere per un riesame del tema complessivo delle garanzie delle parti nel processo, cfr. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, *ivi*, 242.

(10) Ad attestare l'intento del legislatore, sollecitatorio della giustizia civile, è sufficiente ricordarne come espressioni significative l'abolizione, nel testo vigente dell'art. 295 c.p.c., del richiamo all'art. 3 c.p.p., diretto a escludere una generalizzata sospensione del processo civile in ragione della pendenza del processo penale «influyente» (in generale, sulla sospensione *ex art.* 295 c.p.c., v. per tutti G. TRISORIO LIUZZI, *Le sezioni unite cassano la sospensione facoltativa del processo civile*, *FI*, 2004, I, 1474; *Id.*, *Il regolamento di competenza e le sospensioni diverse da quella necessaria ex art. 295 c.p.c.*, *ivi*, 2003, I, 3139); il disposto dell'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (modificato dapprima dall'art. 29, d.lgs. n. 80/1998, e poi dal d.lgs. n. 165/2001) che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni passate alla giurisdizione del giudice ordinario, prevede che quest'ultimo può disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, e che l'eventuale loro impugnazione davanti al giudice amministrativo non è causa di sospensione del processo

sprudenza di legittimità — come si preciserà nel prosieguo del presente studio — si è già mossa nella direzione di privilegiare, nell'attività ermeneutica delle norme processuali, la celerità delle tutele, nella consapevolezza che al fine di rendere credibile l'apparato giudiziario va assegnata una giusta collocazione al diritto del cittadino alla ragionevole durata del processo, assicurando allo stesso la massima espansione consentita nei riguardi di altri diritti (diritto alla difesa, all'imparzialità del giudice, al giusto processo, ecc.), tramite un uso accorto di quello che con espressione sintetica può definirsi — nel contesto del delicato compito di definire i rapporti tra valori tutti costituzionalmente garantiti — «bilanciamento mobile» (11).

3. È stato di recente ricordato che alcuni, nel tentare una sintesi del nuovo corso della giurisprudenza, ne hanno coagulato le novità giurisprudenziali attorno all'idea della ragionevole durata del processo, ormai di rilevanza costituzionale e, quindi, di una giustizia più celere (12), e che altri — seppure occupandosi dello specifico tema della non contestazione nel processo previdenziale — in tali novità hanno visto un condivisibile pragmatismo, orientato appunto verso la speditezza del processo, sul quale sarebbe il caso di insistere (13).

Simili assunti hanno trovato riserve in dottrina, ricordandosi che il processo deve servire, sempre e soprattutto, al riconoscimento dei diritti esistenti e non già alla creazione di diritti inesistenti, e rimarcandosi al riguardo, con accenti critici di varia gradualità, che i nuovi arresti giurisprudenziali danno una lettura

(sul venir meno della pregiudiziale amministrativa v. F. CARINGELLA, *Corso di diritto amministrativo*, t. I, Milano, 2003, 1140 ss.).

(11) In argomento, cioè per un esaustivo esame della posizione da assegnare di volta in volta a ciascun diritto con garanzia costituzionale, capace di porsi in posizione antitetica con altri, ugualmente tutelati, cfr. da ult. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, 219 e 295, cui *adde* — in un'ottica più specifica, volta alla ricerca di un giusto equilibrio tra tutela al lavoro e diritto alla libera iniziativa economica — G. VIDIRI, *Trasferimento d'azienda tra diritto al lavoro e libertà d'impresa*, in *Trasferimento di ramo d'azienda e rapporto di lavoro*, *Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza*, QDL, vol. II, Milano, 2004, 39 ss.

(12) Cfr. F. AMENDOLA, *Rassegna su linee evolutive della giurisprudenza sul processo del lavoro*, DLM, 2004, 321 ss., spec. 334 ss.

(13) Cfr. F. ROSELLI, *Pragmatismo processuale in materia di non contestazione (con particolare riguardo al processo della sicurezza sociale)*, DL, 2003, I, 274.

non condivisibile del principio della ragionevole durata del processo perché finiscono, appunto, per arrecare un *vulnus* all'accertamento della verità materiale e alla giusta composizione della controversia (14). Sempre in una logica di non sostanziale condivisione di quanto statuito dai giudici di legittimità, si è altresì evidenziato come i suddetti giudici, nell'escludere dal *thema decidendum* i fatti non contestati, siano pervenuti a conclusioni di estrema rigidità, capaci di creare dei possibili *monstra* nella misura in cui non impediscono che la circostanza di fatto allegata e non contestata possa essere lasciata ferma addirittura nel caso in cui sia smentita da documenti prodotti dall'inizio (15).

Le ora enunciate dissociazioni dai recenti orientamenti giurisprudenziali per indurre, per le ragioni che le sorreggono, ad un meditato esame sulla tenuta dei tradizionali parametri culturali di riferimento della dottrina processualistica, e per sollecitare una rivisitazione delle ricadute sui singoli istituti processuali del già descritto nuovo assetto ordinamentale, giustificano due preliminari considerazioni.

Invero, non sembra essere stata sempre assegnata la dovuta portata alla costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo (di cui il principio dell'economia processuale costituisce necessario presupposto), non risultando valutati nella loro effettiva portata i costi ricollegabili, a livello umano ed economico, a risposte giudiziarie tardive in presenza di una crescita esponenziale del contenzioso. Al riguardo è appropriato rimarcare che del principio chiovendiano, secondo cui la durata del processo

(14) Per critiche di simile tenore per quanto attiene alla recente giurisprudenza sull'esibizione dei documenti: PROTO PISANI, *Nuove prove in appello*, cit., 1699, nonché L. DE ANGELIS, *La prova nel processo del lavoro e la Corte di Cassazione*, q. Riv., 2005, I, 317 ss., che rileva altresì come in materia processuale cambiamenti di giurisprudenza di legittimità ultraventennale avrebbero dovuto e dovrebbero essere particolarmente meditati (p. 331).

(15) Per tale assunto, epitome incompleta dell'ampio *iter* argomentativo posto a suo fondamento, cfr. DE ANGELIS, *op. cit.*, 328. Per altri interrogativi sul principio di non contestazione, come disegnato da Cass. 23 gennaio 2002, n. 761, v. per tutti in dottrina: C.M. CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*; D. IANNELLI, *Il principio di non contestazione*, DL, 2003, I, 269, cui adde, per una trattazione generale, A. CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, cui si deve — come è stato opportunamente rammentato — l'abbastanza recente qualificazione come principio, anziché come comportamento, della non contestazione.

non deve andare a danno dell'attore che ha ragione (16), costituisce corollario capace di concretizzarne la precettività la regola — ribadita nella giurisprudenza comunitaria e nazionale — che l'eccessiva durata del processo non deve essere per chi ha ragione causa di danni (patrimoniali e non) (17). Né può sottacersi che, in una visione più generale, l'incapacità dell'apparato giudiziario di apprestare risposte sollecite determina effetti economici negativi, non solo per gli oneri, non certo trascurabili, scaturenti dal pieno allineamento, per effetto di recenti pronunziati, del nostro ordinamento a quello europeo (18) — con l'abbandono di posizioni rivendicative dell'autonomia del diritto interno (19) —, ma anche per l'indubbio disincentivo all'investimento di capitali stranieri nel

(16) Nel riassumere i cardini portanti del sistema chiovendiano, PROTO PISANI, *Ricordando Giuseppe Chiovenda: le note alla «Azione nel sistema dei diritti» del 1903*, *FI*, 2003, V, 65, colloca accanto al principio riportato nel testo, anche il principio secondo cui l'azione costituisce una categoria generale atipica e quello secondo cui «la volontà della legge tende ad attuarsi nel campo dei fatti sino alle estreme conseguenze praticamente e giuridicamente possibili».

(17) Cfr., al riguardo, Cass., S.U., 26 gennaio 2004, n. 1338 e S.U., 26 gennaio 2004, n. 1340, entrambe in *FI*, 2004, I, 693, con osservazioni di P. GALLO, che hanno riconosciuto la riparazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale derivante dall'eccessiva durata del processo, statuendo in relazione all'onere probatorio che mentre il danno patrimoniale deve formare oggetto di specifica allegazione e prova da parte del ricorrente, quello non patrimoniale — non potendosi accettare la tesi del c.d. danno-evento, cioè del danno non patrimoniale insito nella violazione della durata ragionevole del processo — configura una conseguenza della detta violazione che, verificandosi normalmente, e cioè di regola, a differenza di quello patrimoniale, può ritenersi presente secondo l'*id quod plerumque accidit*, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso.

(18) Cfr. al riguardo le già citate sentenze delle S.U. del 26 gennaio 2004, n. 1338 e n. 1340, nonché S.U., dello stesso 26 gennaio 2004, n. 1339, inedita, che fanno piena applicazione degli enunciati della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 marzo 2003, Scordino, *FI*, 2003, IV, 361, operando in tal modo una svolta rispetto a precedenti decisioni dei giudici di legittimità secondo cui — a differenza delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo — «per le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno» (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, *ivi*, 2003, I, 838). Sul punto v., *amplius*, GALLO, *op. loc. cit.*

(19) Per l'opinione volta a contrassegnare l'ordinamento nazionale e quello europeo come autonomi v. per tutti: P. GALLO, *Il danno da irragionevole durata del processo tra diritto interno e giurisprudenza europea*, *FI*, 2003, I, 841 ss.; G. CIVININI, *Sul diritto alla ragionevole durata del processo: prime applicazione della c.d. legge Pinto*, *ivi*, 2002, I, 236.

nostro territorio, derivante da un sistema giudiziario inefficiente, quindi non tempestivo nel reintegrare le giuste aspettative giuridiche delle imprese (20).

Inoltre, una qualsiasi indagine su tematiche processuali per essere oggi serena e libera non deve prescindere — e la considerazione vale per l'intero sistema giuridico nazionale, in ragione del fenomeno della globalizzazione (21) — dall'accoglimento di un metodo di ricerca non condizionato dalla pur lodevole fedeltà verso ricostruzioni teoriche, certamente meritevoli di ogni apprezzamento per il valore scientifico espresso, ma che allo stesso tempo possono costituire involontario condizionamento per una distaccata valutazione delle recenti innovazioni, che chiedono al giurista — come è stato efficacemente detto in epoca storica lontana, ma segnata pur essa da radicali mutamenti — di smetterla di fare il contabile degli articoli di un codice, per aprire gli occhi sulla complessità del reale, «facendo dello studio del diritto una scienza di osservazione» (22).

4. Le esposte considerazioni forniscono le coordinate per

(20) Rammenta P. SAVONA, *Geopolitica economica*, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 127-128, che in due recenti indagini condotte dallo Studio Ambrosetti per conto del gruppo bancario Intesa-BCI e della Siemens Italia (il più grande centro di ricerca operante nel nostro Paese per iniziativa di un gruppo estero) è stato appurato che gli investimenti esteri si dirigono dove la politica, nelle sue manifestazioni legislative e in quelle pratiche, mostra un'attitudine positiva verso il mondo delle imprese, e dove gli operatori hanno la vocazione di rispettare gli impegni presi, ovvero dove il «clima degli affari è favorevole» o lo è «il regime economico».

(21) In generale, sui problemi della sovrapposizione tra sistemi giuridici nazionali e internazionali v. ancora: SAVONA, *Geopolitica economica*, cit., spec. 197-204, cui adde A. BALDASSARE, *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2002; A. PREDIERI, *Premesse sulle infrastrutture giuridiche delle nuove architetture finanziarie*, ne *La nuova architettura del sistema monetario internazionale. Contenuti economici e aspetti giuridici*, a c. di A. PREDIERI e P. SAVONA, Giappichelli, Torino 2001, 73-136; IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001.

(22) Sul punto cfr.: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana (un profilo storico 1860-1950)*, Roma, 2000, 52-53, che, nel richiamare l'espressione di cui al testo, riportata nel *Trattato di diritto commerciale* di C. VIVANTE, ricorda come il giurista abbia vissuto sensibilmente il suo tempo e soprattutto il fluire rapido dei fatti economici di fine Ottocento, traendo dall'adesione al positivismo filosofico la ripugnanza per ogni castello di forme astratte e l'esigenza di verificare il mondo giuridico in una realtà ben più ampia.

l'esame di tematiche di recente oggetto di rinnovato interesse — per la loro idoneità ad incidere sulla semplificazione e nello stesso tempo sul sollecito andamento del processo —, tra le quali è innegabile che particolare rilevanza assuma il principio di non contestazione, che ha trovato in giurisprudenza una nuova valorizzazione nella sentenza delle Sezioni unite del 23 gennaio 2002, n. 761, nella quale, come è stato osservato, si avverte l'influsso di un orientamento dottrinale formatosi con riguardo al procedimento ordinario di cognizione e che, se mostra le prime tracce negli anni '50 del secolo scorso, si infittisce qualche decennio dopo (23). Un tale principio, con quello connesso della «circularità» degli oneri probatori (con conseguente impossibilità di contestare o richiedere prove su fatti non allegati) (24), assume una particolare articolazione nel rito del lavoro, per essere lo stesso funzionalizzato ad una più spiccata celerità, in ragione della natura dei diritti da tutelare, che ne hanno segnato una disciplina tuttora differenziata da quella apprestata dal processo ordinario (25).

Di recente è stato evidenziato come nelle massime (sempre più

(23) Al riguardo v.: DE ANGELIS, *La prova nel processo*, cit., 319-320, che richiama per i contributi in materia, CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., 229 ss., e *ivi* nt. 157 per completi riferimenti, nonché G. VERDE, *Domanda (principio della) (dir. proc. civ.)*, EGT, vol. XII, 1989, par. 10, e, più di recente, ID., *Profili del processo civile. 2. Processo di cognizione*, Napoli, 2000, 78.

(24) Sulla circularità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri probatori cfr.: Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 11353, in *GC*, 2005, I, 161; in *FI*, 2005, I, 1135, con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*; in *RGL*, 2005, II, 95, con nota di F. FABBRI, *Il ruolo delle parti nel processo del lavoro e la «circularità» degli oneri probatori: la nuova decisione delle sezioni unite*; in *MGL*, 2004, 738 e 954, con note di G. MANNACIO, *Sull'onere della prova e su alcune specifiche modalità*, e di M. TATARELLI, *Puntualizzazione sugli oneri di allegazione e contestazione e sull'esercizio dei poteri officiosi nel processo del lavoro*.

(25) Particolarmente significativa, a tale riguardo, appare la portata acceleratoria (per la definizione del processo) dell'art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude la sospensione di diritto di tutti i termini processuali dal 1º agosto al 15 settembre per le controversie in materia di lavoro e previdenziale. Proprio la specifica *ratio* della suddetta disposizione giustifica qualche riserva sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, e quindi l'adozione del rito ordinario per le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. comporta di per sé (indipendentemente, cioè, dall'esattezza della relativa valutazione) l'applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale (cfr. in tali sensi: Cass., S.U., 9 agosto 2001, n. 10978; Cass. 8 luglio 1999, n. 10978).

numerose) che aderiscono esplicitamente alla tesi patrocinata dalle Sezioni unite appaia spesso l'affermazione secondo cui i fatti non contestati sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. Nel ravvisarsi in tale assunto un coerente sviluppo del c.d. principio dispositivo sostanziale (concretizzantesi nel monopolio assoluto delle parti sull'allegazione dei fatti), e nel patrocinarsi invece l'opinione secondo cui il principio di non contestazione configura una tecnica esplicativa della regola dell'economia processuale, è stato, poi, sostenuto che un fatto dedotto da una parte e non contestato (o ammesso) dall'avversario deve presumersi conforme a verità, anche se la presunzione non può essere spinta sino al punto di prevalere su elementi probatori comunque acquisiti in giudizio, che cospirino a favore di un accertamento contrastante con la presunzione stessa (26).

E sempre nella preoccupazione degli inconvenienti ricollegabili ad una tesi volta alla definitività degli effetti della non contestazione, ritenuta capace di far rimanere fermi fatti sinanche nei casi in cui questi siano smentiti da documenti prodotti sin dall'inizio, si è tentato — al fine di consentire maggiori spazi operativi al giudice nell'accertamento della verità materiale — di sottrarre i suddetti effetti dal versante della delimitazione del *thema decidendum* per assegnarli a quello probatorio (27).

Orbene — senza certo nutrire pretesa alcuna di indicare soluzioni definitive per una problematica da sempre fonte di dubbi e di incertezze (28) — una lettura del principio di non contestazione nell'ambito delle peculiarità e delle finalità sottese al rito del lavoro sembra legittimarne una diversa ricostruzione teorica, capace di garantire l'accertamento della verità materiale, salvaguardando

(26) Così CEA, *La non contestazione dei fatti e la Corte di cassazione: ovvero di un principio poco amato*, *FI*, 2005, I, 730.

(27) Sostanzialmente in tali sensi DE ANGELIS, *La prova nel processo*, cit., 327-328.

(28) Sul principio della non contestazione, oltre agli autori già citati, cfr. anche: A. VALLEBONA, *Il principio di non contestazione nel processo del lavoro*, *DL*, 2003, I, 275; G. VERDE, *Spunti critici sulla non contestazione*, *ivi*, 285; R. ORIANI, *Il principio di non contestazione comporta l'improponibilità in appello di eccezioni in senso lato?*, *FI*, 2003, I, 1516; M. BRIZZI, *Il principio di non contestazione nel processo del lavoro*, *DL*, 2003, II, 131.

nel contempo il principio della ragionevole durata (e dell'economia) del processo.

Si è detto che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo alla stregua del disposto dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., sia se si presentino come fondativi del diritto rivendicato, sia se rivestano una qualche rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda (29), risultando condivisibile l'assunto secondo il quale ai fini contestativi non sembra opportuna una differenziazione tra fatti primari (fatti costitutivi) e fatti secondari (fatti destinati ad esaurirsi sul solo piano probatorio) (30), perché — a prescindere dalla già ricordata regola della circolarità tra fatti allegati e oneri probatori, e del loro reciproco condizionamento — è innegabile che nel corso del processo non è sempre agevole qualificare i fatti e perché, come è stato perspicuamente sottolineato, spesso una distinzione tra gli stessi può essere operata solo *a posteriori*, all'esito della controversia, e non invece *a priori* (31).

In relazione alla posizione da assumere dal convenuto, si è poi rimarcato che, giusta il disposto dell'art. 416, terzo comma, c.p.c. («... il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore»), la contestazione dev'essere espressa in forma chiara, circostanziata, non potendosi tradurre in formule di stile, in espres-

(29) Sul punto v.: Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 11353, cit.; Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, *GC*, 2002, I, 2018, con nota di CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*.

(30) In giurisprudenza in tali sensi v. ancora Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, cit.

(31) In tali sensi DE ANGELIS, *La prova nel processo*, cit., 324-325, che a conforto del suo assunto si chiede se il fatto che le medesime mansioni siano state sempre svolte da dipendenti aventi il livello superiore reclamato in causa dall'attore *ex art. 13, l. n. 300/1970*, non debba considerarsi fatto primario allorché si interpreti l'art. 13 in correlazione al principio di parità di trattamento, e non debba, invece, reputarsi fatto secondario, o, addirittura, fatto del tutto irrilevante, se, alla stregua dell'indirizzo dominante, si escluda l'esistenza di tale principio. Per la precisazione che per il valore della non contestazione è necessario che tutti i requisiti della domanda siano allegati dal ricorrente, cfr.: M. LA TERZA, *Onere di allegazione e onere di contestazione nella giurisprudenza della S.C.*, *DL*, 2003, I, 281, ss. Per l'operatività del principio in esame anche per i fatti secondari, CARRATTA, *Il principio della non contestazione*, cit., 331.

sioni apodittiche o in asserzioni meramente negative (32), puntualizzandosi anche che l'operatività del principio della non contestazione non è limitabile soltanto all'ammissione esplicita o implicita dei fatti allegati dalla controparte, ma si estende ai casi di silenzio o contestazione generica, sicché anche in tali ipotesi l'effetto è quello di vedere espunti dal *thema probandum* i suddetti fatti, con l'effetto che il giudice dovrà sentirsi vincolato a ritenerli esistenti (33).

Così delimitati i profili di carattere processuale del rapporto fra la non contestazione dei fatti e l'allegazione dei fatti stessi, più che ritenere che dalla non contestazione scaturisca una mera prova presuntiva, appare maggiormente rispettosa della struttura del processo del lavoro l'opinione che attribuisce invece al suddetto principio un più incisivo effetto di irreversibilità, seppure tendenziale.

Come è noto la l. 11 agosto 1973, n. 533 ha modellato il rito del lavoro sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza, introducendo un regime di rigide preclusioni quale strumento per raggiungere l'efficienza del suddetto rito, dando rilievo a tali fini anche all'interrogatorio delle parti, collocato *in limine litis*, alle porte del processo, con una funzione, correttamente identificata, in quella di interpretazione e di completamento del contenuto degli atti introduttivi del giudizio (34). Ciò premesso, se non si vuole scardinare un siffatto assetto normativo, incentrato sul coordinamento del principio della concentrazione con quello della ricerca

(32) Cfr. Cass., S.U., 17 giugno 2004, n. 11353, cit.

(33) Per tale assunto v.: G. VIDIRI, *La contumacia ed il principio di non contestazione nel processo del lavoro*, *MGL*, 2005, 498; CEA, *Il principio di non contestazione*, cit., 2023. *Contra* DEMONTIS, *Brevi note sulle difese del convenuto contumace che si costituisca dopo la scadenza del termine di preclusione nel processo del lavoro*, *GI*, 2004, I, 1, 2064.

(34) Per una valorizzazione ai fini decisori delle risultanze dell'interrogatorio libero delle parti anche nell'ambito del giudizio ordinario, cfr.: A. DE MATTEIS-T. PASCUZZO SANCHEZ, *I poteri del giudice del lavoro per la corretta impostazione della lite nell'ordinamento italiano e nell'esperienza comparativa*, *GI*, 2005, IV, 895, che individuano, tra le funzioni proprie del suddetto interrogatorio, quella di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, quindi anche la precisazione di circostanze dedotte in maniera non chiara; e tutto ciò nella maniera più efficace e produttiva, per essere svolto l'interrogatorio nella prima udienza (*rectius*: all'udienza di discussione) a ridosso di atti di costituzione (ricorso e memoria difensiva), e dal giudice nel contraddittorio con le parti e i loro difensori.

della verità materiale, deve pervenirsi alla conclusione di riconoscere alla reversibilità del principio della non contestazione spazi limitati, ravvisabili soltanto allorquando si sia in presenza di comportamenti (condotte omissive, di parziale ammissione o contestazione, ecc.), suscettibili di lasciare zone di incertezze e di ambiguità, che possono essere chiarite, appunto, dall'interrogatorio delle parti, all'esito del quale emergono in via definitiva i fatti da provare nel rispetto di quanto prescritto dal quinto comma dell'art. 420 c.p.c. (35).

In questo quadro ricostruttivo, la preoccupazione che il principio di non contestazione — del resto riscontrabile in altri ordinamenti con le stesse ricadute processuali (36) — finisca per privilegiare la celerità ai danni del giusto processo, si appalesa priva di fondamento sia perché l'interrogatorio libero delle parti — nel fissare nei limiti innanzi precisati il *thema decidendum* — si presenta come significativa espressione del diritto di difesa (37), sia perché i denunziati pericoli di accertamenti non veritieri si presentano del tutto ipotetici, stante l'ormai copioso indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'esercizio (anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile) dei poteri istruttori non è una facoltà discrezionale del giudice del lavoro, ma un suo obbligo, la cui omissione deve essere motivata, sì da consentire il sindacato di legittimità (38).

(35) In argomento cfr. PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti*, cit., 606, che osserva tra l'altro come il carattere omissivo del comportamento renda particolarmente delicata l'individuazione da parte del giudice di quando un fatto sia effettivamente non contestato, e che chiarisce, altresì, che «compito della fase preparatoria ed in specie dell'interrogatorio libero delle parti, reso obbligatorio dagli artt. 183 e 420, dovrebbe essere, fra l'altro, proprio la verifica di quali fatti siano effettivamente controversi e tendenzialmente favorire la presa di posizione esplicita di ciascuna delle parti sui fatti affermati dall'altra, anche allo scopo di trasformare il comportamento omissivo di non contestazione in ammissioni (cioè dichiarazioni) esplicite».

(36) Per un riferimento, a tali fini, agli ordinamenti inglese, tedesco e venezuelano, v.: DE MATTEIS-PASCUZZO SANCHEZ, *I poteri del giudice del lavoro*, cit., 896.

(37) Afferma CEA, *La non contestazione dei fatti*, cit., 731, che se non supportato dall'uso accorto del libero interrogatorio delle parti nella fase preparatoria della controversia, il principio della non contestazione è destinato ad un'operatività marginale.

(38) Il rafforzamento nel rito del lavoro dei poteri istruttori del giudice e la sindacabilità dell'esercizio di tali poteri ai sensi dell'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.c. (in argomento v. *amplius*: FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori*,

5. In altra occasione ho sostenuto che non appare azzardato — alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo — chiedersi se possa continuarsi a considerare l'istituto della contumacia dal punto di vista meramente oggettivo, prescindendosi cioè da qualsiasi considerazione dell'*animus* del contumace, o se invece non debba iniziarsi a guardare con maggiore severità ad un atteggiamento inerte delle parti in un rito, quale quello del lavoro, cadenzato su rigide preclusioni aventi una innegabile natura acceleratoria ed incentrato anche, come attestano le conseguenze ricollegabili alla mancata comparizione delle parti, sulla loro fattiva collaborazione con il giudice, come passaggio di indubbia utilità per pervenire ad una decisione celere e nel tempo stessa giusta. Ed in tale ottica ho ricordato come la contumacia, anche nel rito del lavoro, non possa ritardare in alcun modo i tempi della decisione, non possa cioè comportare un'operatività dei termini decadenziali e delle preclusioni in forma più attenuata rispetto a quella propria del giudizio in cui sia l'attore che il convenuto si siano costituiti, stante la generale vigenza della regola che chi entra nel processo non può compiere atti che nel momento in cui entra sarebbero preclusi. Infine, come corollario di tali considerazioni, pur nella consapevolezza dell'assoluta contrarietà sul punto della giurisprudenza e della prevalente dottrina — che continuano a riscontrare nella contumacia un comportamento assolutamente neutro —, ho ritenuto opportuna una riflessione sulla (tuttora perdurante) tenuta della tesi dell'inapplicabilità della regola della non contestazione ai processi contumaciali (39). Tutto ciò non solo perché si rinvencono ragioni di ordine testuale offerte dal raffronto dell'art. 423, primo comma, c.p.c. con l'art. 186-*bis*, primo comma, c.p.c. (che diversamente da quanto prescritto per il rito del lavoro richiede ai fini della concessione dell'ordinanza anticipatoria la non contestazione

cit., 1144) ridimensionano il rischio — in epoca risalente prospettato da ANDRIOLI, *Prova (dir. proc. civ.)*, *NDI*, 1967, XIV, 275 —, secondo cui la non contestazione dei fatti può tradursi «in un tranello teso alla parte meno provvoluta o assistita da un difensore sprovveduto».

(39) Per una più ampia e articolata esposizione delle ragioni idonee a giustificare l'estensione al contumace della regola della non contestazione, v. ancora VIDIRI, *La contumacia*, cit., 497-499.

delle somme ad opera «delle parti costituite») (40), ma anche perché, in un assetto contraddistinto anche sul versante processuale da ordinamenti settoriali, la disciplina sulla contumacia finisce per risultare influenzata direttamente dal tipo di processo nel quale è destinata a spiegare i suoi effetti, come è dimostrato dal disposto dell'art. 13 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che — in analogia a quanto decretato dall'ordinamento austriaco e tedesco — individua, appunto, nella contumacia una *ficta confessio*, stabilendo al riguardo che «i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati» (41).

A dimostrazione della forza espansiva della citata regola introdotta dal secondo comma dell'art. 111 Cost., e della sua capacità di confortare ampie rivisitazioni di rilevanti questioni processuali, non può non evidenziarsi anche come l'esigenza, sempre più avvertita, di pervenire a giudizi celeri, vada vista quale ragione portante dell'uniforme assoggettamento agli sbarramenti preclusivi delle prove costituite e di quelle costituende (42), e dell'assunto giurisprudenziale — la cui rilevanza non è stata forse com-

(40) Hanno ritenuto che il disposto dell'art. 423, primo comma, c.p.c. operi anche «in caso di mancata contestazione dipendente dalla contumacia del convenuto»: PROTO PISANI (PEZZANO, BARONE, ANDRIOLI), *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1974, 218, 336, cui *adde* G. DI CARLO, *Per un inquadramento sistematico delle ordinanze di condanna nel processo del lavoro*, *DL*, 1983, I, 399. Pur propendendo per una contraria soluzione, auspica un chiarimento da parte della giurisprudenza o dello stesso legislatore, G. TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 2004, 228 e nota 38, perché può prospettarsi — in ragione della diversa lettura dell'art. 186-*bis* e dell'art. 423, primo comma, c.p.c. — anche una diversa soluzione, in attuazione del principio secondo il quale la legge generale successiva non deroga la legge speciale anteriore, e dell'altro principio secondo il quale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

(41) Ricordano G. ARIETA, F. DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2005, 154 ss., come la relazione di accompagnamento alla proposta della Commissione Vaccarella abbia testualmente affermato: «Alla Commissione è parso, invero, che se una parte manifesta la volontà di disinteressarsi dell'esito del processo non v'è nessuna ragione di costringere l'altra parte a sostenere un'istruttoria, che costa denaro ed allunga i tempi del processo».

(42) Sul punto cfr.: Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8202 e Cass., S.U., 20 aprile 2005, n. 8203, *citt.*, annotate favorevolmente da M. ROSSETTI, *Processi più veloci, giudizi più rigorosi*, *D&G*, n. 23/2005, 12 ss., come è attestato dal seguente *incipit*: «*Nunc est bibendum*: le due sentenze delle Sezioni unite n. 8202 e n. 8203/2005 renderanno un po' più celeri i processi, un po' più rigorosi i giudizi e un po' più attenti gli avvocati».

piutamente valutata — secondo cui, in presenza di eccezioni (da intendersi, in via generale, come qualunque difesa volta al rigetto della domanda in quanto negazione dei fatti allegati *ex adverso*), debba, per logica coerenza con il sistema delineato dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., trovare applicazione il principio di «tempestività di allegazione della sopravvenienza», attraverso il necessario impiego, a questo fine, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo, dovendosi il regime delle eccezioni coordinare con il concreto ordinamento del processo nel quale esse si fanno valere e «con particolare riguardo ad un procedimento di tipo chiuso», come, appunto, «quello per le controversie di lavoro (e, sia pure in minore misura, anche il procedimento ordinario, dopo le riforme del 1990-1995), nel quale opera un sistema di preclusioni e decadenze» (43).

Quanto ora detto se, da un lato, induce a considerare la ragionevole durata del processo come uno dei parametri atti a saggiare la costituzionalità delle norme processuali con effetti di sicura efficacia (44), dall'altro giustifica l'auspicio che *de iure condendo* si intervenga con misure capaci di abbreviare ulteriormente la durata del processo, che continua a legittimare dilazioni, pause e differimenti della decisione finale non sopportabili per i costi umani ed economici che comportano (45).

(43) Con riferimento alla regola di «tempestività di allegazione della sopravvenienza» — capace, a ben vedere, di assumere un'ampia portata stante tra l'altro la sua estensibilità alle nullità (sanabili) di atti processuali verificatesi nel corso del giudizio — v., in motivazione, Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099, *FI*, 1998, I, 764.

(44) Per una lettura delle norme codicistiche (riguardanti la sospensione del processo, il potere del giudice di assegnare alle parti termine per il deposito di comparse o memorie scritte, la rimessione della causa al primo giudice, l'intervento e la chiamata di terzo, ecc.) alla luce del disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost., doveroso è sempre il richiamo a OLIVIERI, *La «ragionevole durata» del processo*, cit., 251 ss.

(45) A seguito di un accurato *excursus* di diritto comparato, DE MATTEIS-PASCUZZO SANCHEZ, *op. cit.*, 895 riferiscono che «in tutti i sistemi processuali lavorativi diversi dal nostro i termini processuali sono molto brevi», per cui «desta incredulità il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. di un anno per ciascuna impugnazione, con il che due anni vengono addebitati alla durata complessiva del processo». Sottolinea come la disciplina dei termini troppo lunghi contribuisca a rendere meno celere il corso della giustizia VERDE, *Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile*, *RDP*, 2000, 312, che suggerisce anche di «rinunciare alla sospensione dei termini di ben quarantacinque giorni nel periodo festivo, o,

In quest'ottica risulta certo più appagante l'atteggiamento degli studiosi che, più che alimentare preoccupazioni per violazioni al diritto di difesa o all'accertamento della verità materiale, concentrino, con occhi rivolti al futuro, la propria attenzione verso recenti disposizioni, quale quella apportata dall'art. 1 della l. 24 marzo 2001, n. 89 (46), o verso quelle volte a dare attuazione alla delega di cui alla l. 14 maggio 2005, n. 80 che, sorte a scopi deflattivi o di rafforzamento dei compiti di nomofilachia della Cassazione, possono, se non applicate con la dovuta cautela, determinare, con una eterogenesi dei fini, una «sommarrizzazione» del giudizio di legittimità e un suo snaturamento, con possibili ricadute negative destinate a ripercuotersi sull'intero processo (47).

IL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO. — Riassunto. *L'A. sostiene che il principio della «ragionevole durata» del processo, costituzionalizzato dal disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost. (novellato dalla l. 23 novembre 1999, n. 2) è destinato ad assumere notevole rilevanza in giurisprudenza per indurre il giudice a privilegiare, nell'attività di interpretazione delle norme di rito, la celerità delle tutele in ragione anche degli alti costi in termini economici ed umani scaturenti da una controversia che si protragga nel tempo. In tale contesto, l'A. evidenzia come uno strumento di particolare efficacia per attuare la celerità del processo sia costituito dal principio di non*

almeno, di ridurre tale sospensione a non più di quindici giorni». Per l'assunto che una tale sospensione non sia in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del processo perché tutti gli operatori del settore hanno diritto al godimento delle ferie, per cui il discorso si sposta sulla congruità della durata di detta sospensione, tanto da porsi come indispensabile un intervento del legislatore, cfr. OLIVIERI, *La «ragionevole durata» del processo*, cit., 263.

(46) Per il rilievo che nelle intenzioni del legislatore la modifica del giudizio per cassazione in camera di consiglio dovrebbe svolgere un ruolo importante nella riduzione dei tempi nel processo, cfr. CIVININI, *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, *FI*, 2001, V, 151-152, che evidenzia altresì come la previsione di uno strumento snello e celere, sia nella struttura sia negli atti, per la decisione di ricorsi semplici, ripetitivi, pretestuosi, può consentire la riduzione delle pendenze, a tutto beneficio della trattazione e decisione dei casi più complessi e rilevanti, conseguendo al tempo stesso effetti deflattivi.

(47) Sul d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazione, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, e per le prime brevi considerazioni sulla miniriforma del processo civile, cfr. I. VOLPE, *Dalla rivoluzione della «competitività» un forte impatto sul sistema giustizia*, *GDir*, n. 21/2005, 5 ss. Per una severa critica della l. n. 80, per avere, con la delega in materia di cassazione e arbitrato, espropriato totalmente il parlamento, v. PROTO PISANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80/2005*. I. *Premessa*, *FI*, 2005, V, 94-95, il quale auspica che correttezza costituzionale induca il governo a lasciar decadere la delega, consentendo quel dibattito che l'iter parlamentare della l. n. 80 ha impedito.

contestazione, in base al quale i fatti non contestati si sottraggono al controllo probatorio del giudice, che dovrà ritenere sussistenti i fatti stessi senza necessità di procedere ad alcun accertamento al riguardo.

THE PRINCIPLE OF REASONABLE DURATION OF LABOUR TRIAL AND THE MEANS FOR ITS IMPLEMENTATION. — Summary. *The Author sustains that the principle of reasonable duration of labour trial, set by Sect. 111 of Italian Constitution (as modified by Statute n. 2 of November 23rd 1999), is bound to assume a notable importance in inducing courts to favour, in the interpretation of procedural rules, the celerity of decision; besides, high economic and human costs arising from protracted litigation must too be considered. In this context, the Author stresses that a very efficient means for accelerating trials is constituted by the rule according to which facts that are not contested by the counterpart need not be proved in front of the Court.*